

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
80/2021/R/EEL**

**ORIENTAMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI  
CONGUAGLIO, PER L'ANNO 2008, DEL COSTO EVITATO DI  
COMBUSTIBILE (CEC), PER L'ENERGIA ELETTRICA RITIRATA  
DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A. AI SENSI  
DEL PROVVEDIMENTO CIP 6/92, IN OTTEMPERANZA ALLA  
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4778/20**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: energia elettrica*

*2 marzo 2021*

## **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

### **1. Base giuridica e finalità del trattamento**

#### **a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

#### **b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

#### **c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

### **2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

#### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

#### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: [rpdp@arera.it](mailto:rpdp@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 354/2020/R/eel, definisce gli orientamenti dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di conguaglio, per l'anno 2008, del costo evitato di combustibile (CEC), per l'energia elettrica ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4778/20.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le osservazioni e le proposte entro il **23 marzo 2021**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

*Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**  
**Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 02-65565290**  
**e-mail: [mercati-ingrosso@arera.it](mailto:mercati-ingrosso@arera.it)**  
**sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

## INDICE

<b>1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione .....</b>	<b>6</b>
<b>2. La prima definizione del valore del CEC per l'anno 2008 e il relativo contenzioso .....</b>	<b>6</b>
<b>3. La seconda definizione del valore del CEC per l'anno 2008 e il relativo contenzioso .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Nuova determinazione del valore di conguaglio del CEC, per l'anno 2008, per l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4778/20 .....</b>	<b>12</b>

## **1. Introduzione e finalità del presente documento per la consultazione**

- 1.1 Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4778/20, ha parzialmente annullato la deliberazione 553/2013/R/eel (recante determinazione del valore di conguaglio, per l'anno 2008, del costo evitato di combustibile, per l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6024/2011, 6025/2011 e 6026/2011), accogliendo in parte l'appello proposto dalle società Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo, Jesi Energia e dalla società Termica Celano avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia 215/16 e 214/16 con le quali il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi dei predetti operatori avverso la medesima deliberazione 553/2013/R/eel.
- 1.2 Con la deliberazione 354/2020/R/eel, l'Autorità ha quindi avviato un procedimento per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato 4778/20, al fine di definire, in termini generali, una regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del costo evitato di combustibile per l'anno 2008, tenendo conto delle pronunce del giudice amministrativo.
- 1.3 Il presente documento per la consultazione, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 354/2020/R/eel, definisce gli orientamenti dell'Autorità in merito.

## **2. La prima definizione del valore del CEC per l'anno 2008 e il relativo contenzioso**

- 2.1 Il Costo Evitato di Combustibile (di seguito: CEC) è una delle componenti del prezzo di ritiro dell'energia elettrica ammessa a beneficiare del provvedimento Cip 6/92; congiuntamente al Costo Evitato di Impianto e al Costo Evitato d'Esercizio, il CEC compone il Costo che la nuova realizzazione, a partire dal 1992, di impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, ha permesso di evitare all'allora esistente Enel.
- 2.2 Il Costo Evitato è stato definito nel provvedimento Cip 6/92 in relazione alla *best available technology* dell'epoca, cioè la centrale a ciclo combinato di Trino Vercellese alimentata da gas naturale; per come è stato definito, il Costo Evitato, con le componenti da cui è costituito, è unico e non dipende dalla tipologia né dalla fonte di alimentazione dell'impianto che ne beneficia.
- 2.3 Il provvedimento Cip 6/92 ha anche definito i criteri per l'aggiornamento delle diverse componenti del prezzo di ritiro dell'energia elettrica.
- 2.4 Per quanto riguarda il CEC, l'aggiornamento veniva effettuato sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale dell'anno a cui l'aggiornamento afferisce, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, e quello dell'anno precedente, facendo riferimento all'accordo tra Snam e Confindustria; tale accordo è scaduto il 31 dicembre 2006.

- 2.5 L'Autorità (che ha ereditato i poteri del Cip), ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, ha pertanto dato corso ad un aggiornamento del CEC con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- 2.6 In particolare, l'Autorità, con la deliberazione 249/06, ha aggiornato il CEC per l'anno 2007 utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale coerente con la struttura dei costi del mercato del gas naturale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità nel frattempo intercorsi; tale deliberazione, a seguito di un articolato contenzioso, è stata confermata nella sua piena legittimità dal Consiglio di Stato con sentenze nn. 1275/08 e seguenti.
- 2.7 Nel frattempo è intervenuta la legge 244/07, il cui articolo 2, comma 141, ha stabilito che *“ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”*.
- 2.8 Al riguardo, il Consiglio di Stato, nelle citate sentenze nn. 1275/08 e seguenti, ha chiarito che *“la disposizione di cui all'articolo 2, comma 141, della legge n. 244/07 può, quindi, essere intesa come norma meramente ricognitiva del citato potere già esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la possibilità di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione del CEC e, sotto altro profilo, ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un ulteriore parametro di riferimento all'Autorità”*. Il Consiglio di Stato ha altresì precisato che *“il riferimento all'effettiva struttura dei costi nel mercato ... è ... compatibile con la deliberazione n. 249/06, con cui l'Autorità ha richiamato l'assenza di un valido riferimento di mercato con riguardo al prezzo del gas, e non all'effettiva struttura del costo, tenuta in considerazione nel sistema di computo elaborato, espressamente diretto ad individuare un prezzo medio del combustibile coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale”*.
- 2.9 Successivamente, con la deliberazione ARG/elt 154/08, l'Autorità, per quanto qui rileva, ha previsto di determinare il CEC, con effetti dal 2008, confermando la metodologia di cui alla deliberazione 249/06 con alcune modificazioni anche indotte dalla legge 244/07 e finalizzate a meglio rappresentare l'effettiva e più recente struttura dei costi nel mercato del gas naturale; tali modificazioni non hanno riguardato le c.d. clausole di salvaguardia, già presenti nella medesima deliberazione 249/06 fatta salva dal Consiglio di Stato (con riferimento al regime applicabile ai produttori Cip 6 in relazione alle condizioni del mercato precedenti all'anno 2007).

- 2.10 Più in dettaglio, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha previsto che il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC sia pari alla somma delle seguenti tre componenti:
- a) componente relativa al trasporto, calcolata per l’impianto di Trino Vercellese (adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip 6/92) e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;
  - b) componente relativa al margine di commercializzazione all’ingrosso, calcolata su base annuale come media aritmetica dei valori di cui all’articolo 7 della deliberazione 138/03;
  - c) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, calcolata secondo le stesse modalità previste con la deliberazione 249/06 come media annuale di 12 valori mensili determinati applicando i criteri di cui al punto 2 dell’Allegato A alla deliberazione 195/02:
    - aumentando la frequenza di aggiornamento da trimestrale a mensile;
    - utilizzando, ai fini del calcolo dell’indice  $I_t$  di cui alla deliberazione 249/06, le medie mensili delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento riferite al periodo intercorrente tra il nono e l’ultimo mese precedente la data di aggiornamento;
    - eliminando la soglia di invarianza di cui all’articolo 1, comma 3 della deliberazione 52/99;
    - aggiornando, con le modalità di cui ai precedenti tre alinea, nonché con i criteri di cui al punto 2 dell’Allegato A alla deliberazione 195/02, il valore di 12,76 c€/mc fissato dalla deliberazione 249/06, con riferimento al mese di ottobre 2004 (ciò significa che il calcolo, con le nuove modalità, della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale non è stato effettuato a partire dal valore per l’anno 2007 ma a partire dal valore di ottobre 2004 assunto come dato di partenza anche nella deliberazione 249/06);
    - utilizzando, per ciascun anno, la media dei dodici valori mensili risultanti.
- 2.11 L’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 154/08, ha infine previsto che il CEC sia pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC e i consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99 (questi ultimi non oggetto di contenzioso).
- 2.12 La deliberazione ARG/elt 154/08 è stata parzialmente annullata dal Tar Lombardia con le sentenze 3356/09 e seguenti. L’Autorità ha quindi deciso di proporre ricorso dinanzi al Consiglio di Stato. Infine, con le sentenze 6024/11 e seguenti, il Consiglio di Stato ha in parte accolto e in parte respinto i ricorsi proposti dall’Autorità e dalle altre imprese che hanno presentato ricorso incidentale.
- 2.13 Ai sensi dell’articolo 30, comma 15, della legge 99/09, la decisione finale, in relazione alla definizione del CEC per gli anni successivi al 2008 spetta al Ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell’Autorità. Pertanto, la deliberazione ARG/elt 154/08 ha avuto effetti solo per l’anno 2008.

2.14 L’Autorità, con le deliberazioni 29/2013/R/eel e 30/2013/R/eel, ha avviato i procedimenti per l’ottemperanza alle sentenze sopra richiamate nei confronti delle società ricorrenti e, al tempo stesso, poiché il CEC trova applicazione per tutti gli impianti la cui produzione di energia elettrica viene ritirata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) ai sensi del provvedimento Cip 6/92 e poiché fino a quel momento non era ancora stato determinato il valore di conguaglio definitivo del CEC per l’anno 2008, l’Autorità, con la deliberazione 31/2013/R/eel, ha avviato anche il procedimento per definire, in relazione alle società rimaste estranee ai contenziosi sopra citati, le modalità con cui intervenire con una regolazione organica relativa al valore di conguaglio definitivo del CEC per l’anno 2008.

### **3. La seconda definizione del valore del CEC per l’anno 2008 e il relativo contenzioso**

3.1 Allo scopo di ridefinire il valore del CEC per l’anno 2008, l’Autorità prima di tutto, ha analizzato i prezzi di fornitura del gas naturale destinato alle centrali termoelettriche con consumi superiori a 50 milioni di metri cubi annui, al fine di ottemperare alla sentenza n. 6026/11, secondo cui *“essendo il mercato rilevante quello del gas naturale fornito alle centrali termoelettriche, l’AEEG doveva individuare il costo medio del gas naturale su tale mercato e tanto poteva e doveva fare prendendo in considerazione anzitutto tutti i contratti di fornitura del gas naturale alle centrali termoelettriche. [...] Non necessariamente il prezzo medio desunto da tali contratti costituisce per l’AEEG l’unico criterio. Infatti ove l’esame dei contratti porti a ritenere che il prezzo appare iniquo, irrealistico, sbilanciato, l’AEEG dovrebbe valutare l’introduzione di correttivi volti ad incidere sui fornitori del gas naturale in termini di imposizione di prezzi massimi praticabili. Si tratta, comunque, di valutazioni rimesse alla sfera discrezionale dell’AEEG e che non competono al giudice amministrativo. In questa sede va solo stigmatizzata la mancata utilizzazione di elementi di fatto essenziali per la determinazione del prezzo di mercato, vale a dire i contratti che tale mercato concorrono a costituire”*. Nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato aveva inoltre specificato che *“occorre tener conto della struttura effettiva dei costi di approvvigionamento per un operatore economico virtuoso”* e che *“il criterio dell’operatore virtuoso risponde ad elementari esigenze di evitare manovre speculative e di incoraggiare l’efficienza economica, evitando che il rimborso del CEC si traduca in una rendita speculativa o in un finanziamento a perdere in favore di operatori inefficienti”*.

3.2 A seguito dell’analisi dei contratti di approvvigionamento del gas per valutarne l’utilizzabilità ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC, l’Autorità ha:

- ritenuto che la forte incoerenza e variabilità dei prezzi di approvvigionamento del gas per le centrali termoelettriche è dovuta al fatto che tali prezzi riflettono non già un reale e fisiologico andamento del mercato, quanto piuttosto l’esito di

single e contingenti vicende commerciali, caratterizzate da elementi peculiari dei singoli casi (quali, ad esempio, il peso di ciascun operatore; i rapporti tra i contratti in parola e le altre vicende commerciali che legano i soggetti contraenti, ecc.);

- evidenziato che i dati desunti dai contratti appaiono quindi irragionevoli in quanto inidonei a rappresentare un riferimento di prezzo coerente e corretto, in un mercato (quale quello del 2008) non ancora realmente concorrenziale e quindi incapace di fornire trasparenti e corretti segnali;
- ritenuto, pertanto, non possibile utilizzare i prezzi derivanti dai contratti di fornitura del gas naturale per le centrali termoelettriche poiché i valori emersi dai dati acquisiti, essendo fortemente variabili e non coerenti, porterebbero alla determinazione di un conseguente prezzo medio iniquo, sbilanciato e irrealistico.

3.3 Pertanto, dovendo introdurre correttivi e criteri di quantificazione differenti, come richiesto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6026/11, l’Autorità ha ritenuto opportuno dar seguito ai principi espressi dalle sentenze del Tar Lombardia nn. 3359/09 e 3358/09. Più in dettaglio, queste ultime avevano evidenziato che la previsione, tra i criteri ricavabili dalla deliberazione ARG/elt 154/08, di una c.d. “clausola di salvaguardia” per gli anni 2007 e 2008 ha comportato la determinazione di un valore del gas naturale *“avulso dalla struttura dei costi del mercato, sicché la variazione, in aumento e in diminuzione, del prezzo del gas, conseguente all’applicazione delle indicate percentuali convenzionali, si collega ad una struttura di costo del tutto astratta, che non trova corrispondenza nel mercato del gas naturale”* e che *“non emergono elementi per ritenere che le clausole di salvaguardia siano strutturalmente presenti nei costi che connotano il mercato di riferimento”*. Le successive sentenze del Consiglio di Stato nn. 6024/11 e 6025/11, confermando le pronunce del Tar Lombardia, hanno ribadito che *“non essendo dimostrato che tali clausole [di salvaguardia] siano inserite nei contratti di fornitura del gas alle imprese, il loro utilizzo per determinare il costo medio del metano ai fini dell’aggiornamento del CEC non risponde al parametro normativo che impone di far riferimento all’effettiva struttura dei costi di mercato”*.

3.4 L’applicazione di quanto riportato *sub* 3.3 comporta che la formula per la determinazione del CEC prevista dalla deliberazione ARG/elt 154/08 possa essere mantenuta privandola però delle citate clausole di salvaguardia. In particolare, l’eliminazione delle clausole di salvaguardia ha riguardato solo l’aggiornamento dal 2007 al 2008 e non l’intero il periodo dal 2004 al 2008<sup>1</sup>: ciò in quanto, per il periodo 2004-2007, le clausole di salvaguardia in parola sono state introdotte con la deliberazione 249/06, la cui legittimità è stata sancita dal Consiglio di Stato e non è stata messa in discussione da nessuna delle pronunce successive.

---

<sup>1</sup> Si ricorda, infatti, che il calcolo, con le nuove modalità, della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per l’anno 2008 non è stato effettuato a partire dal valore per l’anno 2007 ma a partire dal valore di ottobre 2004.

- 3.5 L’Autorità, con la deliberazione 553/2013/R/eel, ha quindi definito un unico valore del CEC da applicare a tutta l’energia elettrica ritirata dal GSE nel 2008 ai sensi del provvedimento Cip 6/92, tenendo conto delle pronunce del giudice amministrativo come sopra esplicitato.
- 3.6 Più in dettaglio, la componente convenzionale relativa al valore del gas naturale per la determinazione del CEC 2008 è risultata pari a 28,28 c€/mc; sommando ad essa le componenti relative al trasporto (calcolata per l’impianto di Trino Vercellese) e al margine di commercializzazione all’ingrosso del gas naturale, pari rispettivamente a 1,78 c€/mc e 3,84 c€/mc, il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo del CEC 2008 è risultato pari a 33,90 c€/mc.
- 3.7 Infine, il valore di conguaglio del CEC per l’anno 2008, pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale ai fini del calcolo a conguaglio del CEC e i valori dei consumi specifici definiti dal provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 81/99 (non oggetto del contenzioso), è risultato pari a:
- 7,70 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all’articolo 3, comma 7, della legge 481/95;
  - 7,29 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
  - 7,02 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
  - 6,75 c€/kWh per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della deliberazione 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002 e negli anni successivi.
- 3.8 La deliberazione 553/2013/R/eel è stata oggetto di nuovo contenzioso e, infine, parzialmente annullata dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4778/20, che ha accolto in parte l’appello proposto dalle società Edison, Termica Cologno, Termica Milazzo, Jesi Energia e dalla società Termica Celano avverso, rispettivamente, le sentenze del Tar Lombardia 215/16 e 214/16 con le quali il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi dei predetti operatori avverso la medesima deliberazione 553/2013/R/eel.
- 3.9 In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto *“invalida la scelta dell’Autorità di applicare una clausola di salvaguardia per il calcolo del costo evitato per gli anni pregressi il 2008, senza accertare la ricorrenza di essa nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato. Infatti, alla luce del meccanismo di aggiornamento annuale del CEC, il “trascinamento” della suddetta clausola per le annualità precedenti (comprese tra il 2004 e il 2007) ha costituito un criterio regolatorio del tutto esogeno rispetto alla struttura dei costi di mercato”*.
- 3.10 Pertanto, ai fini dell’ottemperanza, il Consiglio di Stato ha prescritto all’Autorità *“[n]ella riedizione del potere [di] tener conto di tale principio e svolgere gli accertamenti del caso sulle prassi contrattuali, in assenza dei quali non potrà farsi applicazione di alcuna clausola di salvaguardia per gli anni pregressi (2004-2007)”*.

- 3.11 In sostanza, il Consiglio di Stato non ha messo in discussione l'intera formula per la determinazione del CEC (la cui struttura è quindi da intendersi consolidata in via definitiva) ma solo la presenza al suo interno della clausola di salvaguardia per gli anni 2004-2007 senza aver prima accertato la ricorrenza di essa nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato. Il giudice ha, in altre parole, censurato il provvedimento dell'Autorità per un difetto di istruttoria relativa alla presenza o meno, nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato del gas naturale, di una clausola di salvaguardia. Ciò comporta che all'Autorità non è precluso, in via di principio, il potere di introdurre, nella disciplina della determinazione del CEC, una clausola di salvaguardia per il periodo considerato (nei termini previsti dalla deliberazione 553/2013/R/eel).
- 3.12 Con la deliberazione 354/2020/R/eel, pertanto, l'Autorità, in ottemperanza alla suddetta sentenza 4778/20, ha avviato il procedimento ai fini della determinazione del valore di conguaglio, per l'anno 2008, del CEC, per l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92.
- 3.13 Come visto, il presente procedimento è finalizzato a riesercitare, ora per allora, il potere di definizione di una regolazione organica del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2008 con particolare riferimento agli approfondimenti istruttori che l'Autorità – secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato (e riportato *sub* 3.9 e 3.10) – avrebbe dovuto effettuare in merito alle prassi contrattuali prevalenti sul mercato e, più in dettaglio, all'applicazione, in tali prassi, di una clausola di salvaguardia.
- 4. Nuova determinazione del valore di conguaglio del CEC, per l'anno 2008, per l'energia elettrica ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento Cip 6/92, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4778/20**
- 4.1 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 354/2020/R/eel, l'Autorità ha, innanzitutto, effettuato valutazioni in merito all'eventuale ricorrenza delle clausole di salvaguardia per gli anni 2004-2007 nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato, al fine di dare attuazione alle prescrizioni del Consiglio di Stato sopra richiamate.
- 4.2 Le clausole contrattuali di c.d. "salvaguardia" sono tipicamente formulazioni matematiche predefinite, presenti nelle clausole di definizione del prezzo di cessione del gas, che alterano, amplificandola o smorzandola, la correlazione tra detto prezzo e le variabili – tipicamente le quotazioni di uno o più prodotti petroliferi – a cui quest'ultimo è indicizzato. Tali alterazioni producono effetti nel momento in cui le quotazioni dei prodotti petroliferi (o più precisamente le medie mobili di questi ultimi calcolate sui mesi precedenti rispetto a quello di "regolazione del prezzo") superano, in riduzione o in aumento, soglie predefinite.

- 4.3 A titolo di esempio, la presenza di una clausola di salvaguardia in un contratto di cessione di gas naturale il cui prezzo dipende, per semplicità, esclusivamente dalle quotazioni del Brent potrebbe comportare che:
- in un intervallo, predefinito nel contratto, di quotazioni del Brent, il prezzo contrattuale del gas sia uguale alla quotazione del Brent;
  - per quotazioni del Brent inferiori e superiori all’intervallo predefinito, il prezzo contrattuale del gas sia uguale alla quotazione del Brent moltiplicata per un fattore appositamente definito (ad esempio maggiore di uno per quotazioni del Brent inferiori all’intervallo predefinito, ovvero minore di uno per quotazioni del Brent superiori all’intervallo predefinito).
- 4.4 La ratio di tali clausole consiste, in definitiva, nel contenimento del rischio prezzo tra le controparti nei casi di variazioni dell’indice al di fuori di un intervallo predefinito nel quale la formula è ritenuta dalle parti approssimare correttamente le reali dinamiche di mercato. Infatti, ad esempio, in caso di crollo delle quotazioni del Brent, tali clausole tutelerebbero la parte venditrice perché il prezzo di vendita del gas naturale si ridurrebbe meno del Brent; in caso contrario, tutelerebbero la parte acquirente perché il prezzo di acquisto aumenterebbe meno del Brent.
- 4.5 Si tratta, in altre parole, di meccanismi – che possono operare secondo forme diverse (con formule esplicite o mediante indici o previsioni di effetti impliciti in altri parametri) – che sono accomunati dalla finalità di determinare una discontinuità nell’andamento del prezzo di vendita a fronte di oscillazioni delle quotazioni dei prodotti petroliferi oltre certi valori. Non si tratta, quindi, di clausole volte a regolare fenomeni esogeni eccezionali o comunque tali da alterare l’equilibrio contrattuale (non preventivabile in sede di conclusione del contratto), ma si tratta di clausole che catturano in via preventiva (e importano quindi all’interno del sinallagma) possibili variazioni di parametri che incidono sulla determinazione del prezzo.
- 4.6 Da quanto finora riportato emerge un primo elemento fondamentale ai fini dell’accertamento della ricorrenza delle clausole di salvaguardia nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato. È evidente, infatti, che dette clausole di salvaguardia siano funzionali a determinare il prezzo di cessione del gas in un periodo temporale prolungato e sicuramente superiore alla durata annuale tipica dei contratti di fornitura all’ingrosso. Se infatti le controparti possono negoziare annualmente il prezzo di cessione, la previsione di clausole di salvaguardia sarebbe ridondante dal momento che il rischio prezzo risulta comunque limitato dalla durata annuale del contratto.
- 4.7 Pertanto, la verifica sulla presenza o meno, nelle prassi contrattuali prevalenti, di clausole di salvaguardia non può essere condotta sui contratti di fornitura di gas naturale alle centrali elettriche, ma sui contratti di approvvigionamento, con particolare riferimento a quelli di importazione di durata pluriennale. Peraltro, l’eventuale presenza di clausole di salvaguardia nei contratti di approvvigionamento influisce, come meglio argomentato di seguito, sui prezzi del

mercato all'ingrosso e, quindi, sui prezzi dei contratti di fornitura del gas naturale stipulati su orizzonti temporali più brevi.

- 4.8 Del resto, con riferimento al periodo considerato (2004-2007), come noto, l'assetto del mercato del gas naturale era caratterizzato da una forte concentrazione, in cui non v'erano riferimenti trasparenti di prezzo all'ingrosso e in cui la presenza di operatori terzi rispetto all'*incumbent*, quasi monopolista, era riconducibile al cosiddetto modello di "entrata senza concorrenza", ossia un modello in cui, una volta definite le quote di mercato in relazione alla disponibilità a monte di materia prima, ciascun operatore serve la propria quota di mercato senza alcuna spinta concorrenziale per la conquista di quote maggiori. Questo è il motivo, in estrema sintesi, per cui – come riconosciuto anche dal giudice amministrativo – i contratti (annuali) di fornitura del segmento retail relativo alla produzione elettrica non potevano costituire un riferimento attendibile per l'individuazione del valore del CEC e hanno giustificato – e legittimato – la scelta dell'Autorità di introdurre correttivi adeguati.
- 4.9 In quel contesto economico, pertanto, come in più documenti l'Autorità ha già evidenziato, le dinamiche di "mercato" rilevanti per il nostro Paese si realizzavano (principalmente) nell'ambito dei contratti di importazione di lungo termine. È principalmente con riferimento a tali prassi contrattuali, quindi, che si deve fare riferimento per individuare (per i periodi qui considerati) quella "effettiva struttura del mercato" alla quale si richiama espressamente anche la sentenza 4478/2020 (e dalla quale dipende l'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale, di cui l'Autorità deve tener conto ai sensi dell'articolo 2, comma 141, della legge 244/07): è quindi nell'ambito di tali prassi contrattuali (in essere negli anni 2004-2007) che l'Autorità deve accertare la sussistenza o meno di clausole di salvaguardia.
- 4.10 Per questa ragione, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto ai principali soggetti grossisti e importatori di gas nel periodo 2004-2007 alcuni dati e informazioni circa le loro attività di approvvigionamento di gas naturale nel periodo citato. Tali dati riguardano essenzialmente le clausole di prezzo e i valori mensili di prezzo calcolati tenendo conto di esse.
- 4.11 In risposta alle suddette richieste sono pervenuti dati e informazioni riferiti a 28 contratti di approvvigionamento, per volumi di gas complessivamente superiori a quelli indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo 2004-2007, come gas importato<sup>2</sup>.
- 4.12 È in particolare emerso che i contratti di approvvigionamento del gas naturale includono – con forme eterogenee – effetti "di salvaguardia" derivanti da:
- a) clausole di salvaguardia esplicitamente formalizzate secondo quanto precedentemente descritto;

---

<sup>2</sup> Ciò in ragione delle transazioni in frontiera tra i soggetti coinvolti nella richiesta dati. La richiesta dati è stata indirizzata solo ad una parte dei 26 importatori attivi nel periodo 2004-2005 (Relazione Annuale 2005, pag. 215), essendo già una parte pienamente rappresentativa.

- b) clausole di prezzo, anche piuttosto articolate, che introducono molteplici punti di discontinuità (e il relativo effetto “di salvaguardia”) nell’indicizzazione del prezzo del gas naturale al prezzo dei prodotti petroliferi;
- c) variazioni mensili dei prezzi contrattuali sensibilmente differenti rispetto all’analogica contemporanea variazione dei prezzi dei sottostanti prodotti petroliferi, variazioni che, pertanto, denotano l’operatività – sebbene non mediante un’esplicita clausola/formula – di un insieme di effetti di salvaguardia.

Quanto *sub a)* corrisponde formalmente alla definizione di clausola di salvaguardia. A quanto *sub b)* e *sub c)*, pur evidenziando solo in parte o non evidenziando del tutto la presenza esplicita di formule direttamente riconducibili a clausole di salvaguardia, sono comunque associati effetti analoghi a quelli di clausole di salvaguardia. Tale associazione, con particolare riferimento a quanto *sub c)*, è segnalata da un “indicatore di salvaguardia” (figura 1 allegata) che rileva le situazioni in cui è possibile che un’implicita clausola di salvaguardia sia divenuta operativa (o abbia cessato di esserlo) nel periodo oggetto di indagine. L’indicatore infatti evidenzia le discontinuità nell’indicizzazione del prezzo del gas ai sottostanti petroliferi, tipiche delle clausole di salvaguardia. Il fatto che non presenti evidenze di tale discontinuità per alcuni contratti non esclude che siano comunque operative clausole di salvaguardia (ad esempio, a partire da periodi antecedenti quello di indagine e, pertanto, non segnalate dall’indicatore).

- 4.13 In conclusione, le verifiche svolte sugli elementi resi disponibili dagli operatori per il periodo 2004-2007 evidenziano l’effettiva ricorrenza delle clausole di salvaguardia nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato del gas naturale nel periodo considerato.
- 4.14 La verificata ricorrenza di clausole di salvaguardia, nelle prassi contrattuali prevalenti sul mercato del gas naturale nel periodo 2004-2007, conferma la scelta, operata dall’Autorità con la deliberazione 553/2013/R/eel, di introdurre analoghe forme di mitigazione nell’ambito della disciplina di calcolo del prezzo della materia prima gas naturale per gli anni precedenti al 2008 ai fini della quantificazione del CEC per l’anno 2008.
- 4.15 In considerazione di quanto sopra, pertanto, l’Autorità intende, a conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 354/2020/R/eel, confermare il contenuto della deliberazione 553/2013/R/eel.

<p><i>S.1 Quali ulteriori elementi potrebbero essere meritevoli di approfondimenti? Perché? Si chiede, al riguardo, di allegare la documentazione di supporto ritenuta utile.</i></p>
---

